ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO

PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: BOLOGNA TITOLARE: Ditta GALLERAN PAOLO CODICE PRATICA N.

n. DET-AMB-2019-5775 del 12/12/2019

BO19A0012

Proposta n. PDET-AMB-2019-5844 del 06/12/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE

SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: BOLOGNA

TITOLARE: Ditta GALLERAN PAOLO

CODICE PRATICA N. BO19A0012

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti
che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze
in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore

Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della
qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti
di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri
dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del

29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in \in 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/30156 del 25/02/2019 (pratica BO19A0012) e successiva integrazione Prot. n. PG/2019/53716 del 03/04/2019, con la quale la ditta individuale GALLERAN PAOLO, C.F./P.IVA: GLLPLA69C28F257B/02369970369, con sede legale in Via Cattaneo n.22 del comune di Modena (MO), ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- con una portata massima di 1,5 l/s per un volume complessivo di 9.000 metri cubi/anno (mc/a), ad uso autolavaggio;
- mediante un pozzo:
 - da perforare sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 6 mappale 346, con diametro di 220 mm fino alla profondità massima di 85 m dal p.c., all'interno della quale è ipotizzata, sulla base dei dati stratigrafici, la presenza di due falde: da -17 a -35 e da -80 a -85 m;
 - da completare con una colonna di captazione in Pvc con diametro di 115 mm, con filtro di progetto

sull'acquifero più profondo tra 80 e 85 m, da verificare con una perforazione esplorativa; con una elettropompa sommersa tipo Pedrollo 4SR6m/13 o similare, di potenza di 1,5 Kw, regolata alla portata massima d'esercizio di 1,5 l/s;

da collegare a vasca di accumulo della capacità di 3
mc al fine di trattare l'acqua emunta, in caso di
forte contenuto in calcare o altri minerali
tipo ferro non compatibili, con il tipo di utilizzo
previsto;

richiamata la Determinazione n.2365 del 17/05/2019, con la quale la ditta istante è stata autorizzata alla perforazione del pozzo di prelievo:

- fino alla profondità massima di 85 m, all'interno della data priorità dovrà essere alla captazione dell'acquifero compreso tra 17 e 35 m, rispetto a quello di progetto tra 80 e 85 m, previa verifica di esistenza e produttività attraverso una ricognizione preliminare con un sondaggio esplorativo e la successiva progettazione esecuzione di prove di pompaggio in situ negli orizzonti acquiferi attraversati, oppure potenzialmente produttivi per granulometria e spessore. In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile;

la Relazione tecnica di fine lavori vista perforazione, assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/181555 del 26/11/2019 dalla quale si evince che il nuovo pozzo è stato: - perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 6 mappale 346, nel punto di coordinate UTM RER X=679218 y=932845, fino ad una profondità di 75 m con un diametro di perforo di 220 mm; - realizzato con una colonna di captazione cieca in PVC di 125 mm di diametro, profonda 70 m e munita di tappo di fondo, con unico tratto filtrante (micro asole di 2 mm di diametro) da 62,5 a 66,5 m di profondità, in corrispondenza di un acquifero ghiaioso con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -49,60/-51,20 m con portate di 0/1,5 l/s in data 18/11/2019; - completato con una elettropompa sommersa di 2,2 KW di potenza regolata alla portata massima di esercizio di 1,5 1/s, con diametro tubo di mandata di 31,75 mm, su cui sono montati in serie contatore di volume e rubinetto di prelievo;

considerato che, sulla base del completamento del pozzo
realizzato:

- la derivazione interessa il corpo idrico: Conoide Reno Lavino libero, codice 0160ER DQ1 CL, per il quale in sede di autorizzazione alla perforazione è stata verificata la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale;
- la soggiacenza piezometrica misurata nel pozzo di -49,60 è risultata ben più profonda di quella di -35 m misurata nel periodo 2015-2016 nel pozzo BOE9 00 della Rete di monitoraggio regionale più vicino a quello di progetto, avvicinandosi ai valori di soggiacenza di -50/-55 m del periodo 2010-2012 che determinanano condizioni di criticità elevata, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni";

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta, con una portata massima di 1,5 l/s e per un volume massimo di 9000 mc/a, alle condizioni stabilite nel presente atto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- di installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi derivati sulle tubazioni di mandata della pompa di prelievo;
- di effettuare il monitoraggio del livello piezometrico statico della falda nel pozzo, dopo un fermo prolungato del prelievo, mediante misure manuali da effettuarsi due volte l'anno: una nel mese di maggio, l'altra in quella di ottobre;
- di fissare la scadenza della concessione al 31/12/2022 al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico secondo i dati di pianificazione, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello *igienico* e assimilati, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti
pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio
della concessione:

- del canone di concessione 2019 pari ad € 164,72, di cui è dovuto l'importo di 13,73 in ragione di un rateo mensile di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;
- del deposito cauzionale nella misura di € 250,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario
all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione
conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) di rilasciare alla ditta individuale GALLERAN PAOLO, C.F./P.IVA: GLLPLA69C28F257B/02369970369, con sede legale in Via Cattaneo n.22 del comune di Modena (MO), la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee dal pozzo perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 6 mappale 346, nel punto di coordinate UTM RER X=679218 y=932845, fino ad una profondità di 75 m (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n.2365 del 17/05/2019), alle sequenti condizioni:
- a) il prelievo è stabilito con una portata massima di 1,5 l/s e per un volume massimo di 9000 mc/a ad uso auto lavaggio (igienico e assimilati);
- b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2022 al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico secondo i dati di pianificazione, tenendo conto del monitoraggio effettuato. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero

determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;

- d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;
- e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 3) di stabilire che il canone annuale di concessione 2019 per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 164,72, di cui è dovuto l'importo di € 13,73 per un rateo mensile di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;
- 4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone

effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

- 5) di stabilire che il concessionario dovrà:
- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;
- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;
- 6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;
- 7) di stabilire che la cauzione, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, è fissata in € 250,00=; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico";
- 8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

- 10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 11) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 13) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibin;
- 14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta individuale GALLERAN PAOLO, C.F./P.IVA: GLLPLA69C28F257B/02369970369, con sede legale in Via Cattaneo n.22 del comune di Modena (MO)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: Conoide Reno Lavino libero, codice 0160ER DQ1 CL, dal pozzo perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 6 mappale 346, nel punto di coordinate UTM RER X=679218 y=932845, (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n.2365 del 17/05/2019), così come indicato nella planimetria catastale agli atti;
- B) il pozzo, perforato fino ad una profondità di 75 m con un diametro di perforo di 220 mm è: costituito da una colonna di captazione cieca in PVC di 125 mm di diametro, profonda 70 m e munita di tappo di fondo, con unico tratto filtrante (micro asole di 2 mm di diametro) da 62,5 a 66,5 m di profondità, in corrispondenza di un acquifero ghiaioso con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -49,60/-51,20 m con portate di 0/1,5 l/s in data 18/11/2019; completato con una elettropompa sommersa di 2,2 KW di potenza regolata alla portata massima di esercizio di 1,5 l/s, con diametro tubo di mandata di 31,75 mm, su cui sono montati in serie contatore di volume e rubinetto di prelievo;
- C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 1,5 1/s per complessivi 9000 mc/a;
- D) la risorsa è utilizzata per auto lavaggio Tale uso è assimilabile a quello *igienico* e *assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi

che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi derivati sulle tubazioni di mandata della pompa di prelievo;
- effettuare il monitoraggio del livello piezometrico statico della falda nel pozzo, dopo un fermo prolungato del prelievo, mediante misure manuali da effettuarsi due volte l'anno: una nel mese di maggio, l'altra in quella di novembre,
- e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.
- Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.
- Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
- Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda,

desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere modificate o revocate per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2022 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, <u>prima della scadenza della concessione</u> con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del

pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'amministrazione concedente può revocare anticipatamente la 33 concessione come previsto all'art. del Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.7 Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua

concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto
indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8 Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito** cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto GALLERAN PAOLO legale rappresentante della omonimac ditta individuale, C.F./P.IVA: GLLPLA69C28F257B/02369970369, con sede legale in Via Cattaneo n.22 del comune di Modena (MO), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.